

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2006

recante modifica della decisione 2005/731/CE che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici

[notificata con il numero C(2006) 135]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/52/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria sono state introdotte dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽²⁾, allo scopo di garantire la protezione sanitaria degli animali e contribuire allo sviluppo del settore avicolo.
- (2) In seguito all'insorgenza, nel dicembre 2003, di una gravissima epidemia di influenza aviaria nel sud-est asiatico, causata da un ceppo virale del tipo H5N1 ad alta patogenicità, la Commissione ha adottato varie misure di protezione contro l'influenza aviaria.
- (3) Inoltre, a partire dal 2002 negli Stati membri vengono attuati programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici.

- (4) Più di recente la Commissione ha adottato la decisione 2005/732/CE ⁽³⁾ che approva i programmi per l'attuazione di indagini degli Stati membri sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici.
- (5) A norma della decisione 2005/731/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici ⁽⁴⁾, gli Stati membri includono nei loro programmi anche la sorveglianza e le indagini di laboratorio conseguenti a una mortalità abnorme o a significativi focolai di malattia nei volatili selvatici; tale decisione si applica fino al 31 gennaio 2006.
- (6) La situazione epidemiologica impone una proroga delle misure di sorveglianza applicate negli Stati membri e, in una prima fase, è pertanto opportuno prorogare fino alla fine del 2006 l'applicazione degli ulteriori requisiti.
- (7) È quindi opportuno modificare la decisione 2005/731/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 2005/731/CE, la data del «31 gennaio 2006» è sostituita da quella del «31 dicembre 2006».

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 274 del 20.10.2005, pag. 95.

⁽⁴⁾ GU L 274 del 20.10.2005, pag. 93.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano la propria legislazione al fine di renderla conforme alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate, informandone senza indugio la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
